CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

4.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRINGALI CASANUOVA

INDICE

Pag.

Comunicazioni del Presidente 51

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Provvedimenti contro l'urbanesimo. (*Modificato dal Senato*) 52

Costituzione del comune di Quarona in provincia di Vercelli 52

Trattamento fiscale delle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le Commissioni sanitarie. (*Approvato con modificazioni*) 52

Disposizioni in materia testamentaria nonchè sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica. (*Approvato con modificazioni*). 53

Disegno di legge (*Discussione*):

Riordinamento dell'Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti da enti parastatali ed assimilati 57

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Labadessa, Pennavaria e Magini.

Constata che la Commissione è in numero legale. Avverte che partecipa alla riunione, debitamente autorizzato a norma dell'articolo 31 del regolamento, il consigliere nazionale Landi.

(*Sono presenti Sua Eccellenza il Ministro di grazia e giustizia* SOLMI, *Sua Eccellenza il Ministro delle corporazioni* LANTINI, *Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato per gli interni* BUFFARINI GUIDI).

GRASSIA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica alla Commissione, per mandato ricevutone da Sua Eccellenza il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il seguente telegramma pervenuto a quest'ultimo da parte del Duce:

« Con mie circolari 27 gennaio 1932-X, n. 3653, e 2 aprile 1937-XV, n. 996, feci assoluto obbligo tutte Amministrazioni evitare che nei decreti-legge fossero inserite deleghe emanare norme esecuzione deroga legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 e si disciplinassero materie pertinenti potere esecutivo con effetto rendere inefficaci cautele stabilite articolo 1 stessa legge n. 100 e modificare naturalmente competenza su materie medesime per attribuirla senza alcuna legittima ra-

gione a potere legislativo. Disposi inoltre con anzidetta circolare 1937-XV, che Corte Conti non desse corso quei provvedimenti che presentassero indicate irregolarità e mi riferisse in casi maggior rilievo. In tal modo lamentati inconvenienti poterono essere del tutto eliminati. Oggi con legge istitutiva Camera Fasci e Corporazioni forma decreto-legge è stata limitata a pochi specialissimi casi; in altri si provvede forma normale legge da approvarsi Assemblee plenarie legislative o competenti Commissioni. Poichè intendo che anche con nuovo sistema inconvenienti predetti di cui quello relativo deleghe si è già verificato, non abbiano a riprodursi ho impartito tal fine precise disposizioni tutti Ministri e per ipotesi eventuali erronee interpretazioni vi segnalo importante argomento affinchè sia richiamata attenzione singole Commissioni su necessità non approvare disposizioni che violino norme legge costituzionali modificabili soltanto previo parere Gran Consiglio Fascismo. — MUSSOLINI ».

Segnala l'importanza delle disposizioni del Duce ed è sicuro che la Commissione vi si atterrà scrupolosamente.

Comunica pure una circolare del Presidente della Camera, il quale avverte i camerati componenti le Commissioni legislative che gli emendamenti ai disegni di legge posti all'ordine del giorno dovranno essere redatti per iscritto e pervenire al Presidente della Commissione competente e alla Segreteria generale della Camera almeno 24 ore prima del giorno fissato per la discussione.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti contro l'urbanesimo. (Modificato dal Senato). (220-B)

IPPOLITO, *Relatore*, rileva che il Senato del Regno ha approvato il disegno di legge relativo ai provvedimenti contro l'urbanesimo con due emendamenti, di cui uno di carattere prettamente formale, all'articolo 2 consistente nella eliminazione della particella « o » nel testo del primo comma dell'articolo stesso. L'altro emendamento apportato dal Senato all'articolo 10 è anch'esso di carattere prevalentemente formale, pur essendosi fatta una più precisa specificazione delle ammende a carico di coloro che trasgrediscono le disposizioni contenute nel disegno di legge.

Ritiene che tali emendamenti siano da approvare anche dalla Commissione della Camera.

PRESIDENTE pone a partito il disegno di legge con gli emendamenti apportati dalla Commissione del Senato del Regno.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Costituzione del comune di Quarona in provincia di Vercelli. (261)

DONELLA, *Relatore*, premette che con Regio decreto 14 luglio 1928-VI furono aggregati al comune di Borgosesia, in provincia di Vercelli, sette comuni limitrofi in considerazione della necessità di ampliare il territorio del comune di Borgosesia e delle difficili condizioni finanziarie in cui tali comuni versavano.

Rileva che le popolazioni dei due cessati comuni di Quarona e di Doccio hanno chiesto il distacco dal comune di Borgosesia e la erezione in un unico comune con capoluogo e denominazione Quarona, e ciò soprattutto per la notevole distanza dal capoluogo di Borgosesia che costituiva un disagio per le popolazioni stesse. Fa presente che la ricostituzione di questo comune non turba la situazione finanziaria del comune di Borgosesia, nè porterà aumento di pressioni fiscali sulle popolazioni destinate ad essere riunite in un comune autonomo.

Propone quindi l'approvazione del provvedimento, raccomandando che si proceda all'aggregazione dei comuni soltanto quando concorrano, come nel caso di cui trattasi, giustificati motivi, e che una volta attuate tali aggregazioni non si torni dopo pochi anni di distanza, sopra il provvedimento adottato per non turbare nè indebolire la efficienza della nuova unità amministrativa che deriva dalla aggregazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Trattamento fiscale delle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. (263)

COCCA, *Relatore*, dichiara che il disegno di legge è opportuno perchè porta benefici a coloro che ricorrono contro le decisioni della Commissione centrale degli esercenti

le professioni sanitarie. Rileva che con il disegno di legge si impone a tali ricorrenti l'obbligo di produrre a corredo del ricorso la bolletta comprovante il pagamento di una determinata somma presso l'Ufficio del Registro a titolo di tassa di bollo ed esonerando, di conseguenza, la Commissione dalla necessità di dovere stendere le proprie decisioni su carta legale. Ritiene però che l'ultimo comma dell'articolo 1° sia alquanto eccessivo, stabilendosi che la tassa sia irrepetibile anche nel caso di rinuncia del ricorso.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, vorrebbe che queste tasse fossero minime, trattandosi di ricorsi contro disposizioni di carattere sindacale. Il Sindacato deve svolgere un'azione che ha un suo particolare carattere, per cui la finanza potrebbe essere non troppo esigente, per non creare difficoltà all'azione sindacale.

PRESIDENTE avverte che il Consigliere nazionale Leva ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« La notificazione delle dette decisioni sarà eseguita d'ufficio e senza spese ».

Comunica che il Ministero delle finanze, interpellato, ha risposto che viene già usato un trattamento fiscale di agevolazione per i ricorsi di cui trattasi, in confronto al trattamento usato per i ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato, e non è quindi favorevole all'emendamento del Consigliere nazionale Leva.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, fa presente che le decisioni emanate da organi giurisdizionali amministrativi sono notificate gratuitamente, in quanto vengono fatte dal messo comunale.

Ritiene pertanto che l'emendamento del Consigliere Leva non contraddica alla situazione esistente e dichiara di accettare l'emendamento stesso, però così modificato:

« La notificazione delle dette decisioni è eseguita in via amministrativa ».

PRESIDENTE, pone a partito l'articolo 1 del disegno di legge con l'emendamento del Consigliere nazionale Leva, modificato dal Sottosegretario di Stato per gli interni.

(*È approvato*).

Pone a partito l'articolo 2.

(*È approvato*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia testamentaria nonchè sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica. (272)

PISENTI, *Relatore*, rileva che con questo disegno di legge il Governo tende a completare le disposizioni in materia di razza. Il provvedimento consta di due parti. La prima riguarda disposizioni testamentarie, intendendosi di colpire di nullità ogni e qualsiasi disposizione testamentaria con la quale la istituzione di erede o di legatario sia subordinata alla condizione di appartenere alla religione ebraica.

Ritiene che su questo punto non vi sia da fare che una osservazione in ordine alla portata della retroattività di questa disposizione. Al riguardo chiede un chiarimento al Sottosegretario di Stato agli interni, e cioè, se si debba intendere che tale disposizione abbia vigore per il periodo antecedente alla legislazione sulla razza o soltanto per il periodo che va da questa legislazione alla legge in discussione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che questa disposizione ha un valore retroattivo di carattere illimitato.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*, avverte che la disposizione ha però riferimento soltanto alle successioni aperte.

PISENTI, *Relatore*, rileva che la disposizione ha efficacia purchè non sia intervenuta ancora una decadenza della qualità di erede e di legatario.

Sulla seconda parte del disegno di legge concernente la disciplina dei cognomi osserva che il Governo mira ad evitare la confusione fra i cognomi ebraici e quelli portati da ariani, imponendo agli ebrei che abbiano precedentemente alla legge assunto un cognome ariano di riprendere il primitivo cognome ebraico. Rileva che su questo punto sarebbe stato opportuno stabilire un termine per non essere costretti a risalire a un tempo eccessivamente lontano.

Loda la disposizione dell'articolo 3 con la quale si dà la facoltà ai cittadini italiani nati da padre ebreo e da madre ariana di assumere il cognome della madre, per quanto ritenga che in questa materia si sarebbe potuto rimanere un po' più aderenti alle disposizioni generali in materia di rettifica di nomi contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile del 1865. Esprime l'avviso che forse sarebbe stato opportuno di dare ai figli che hanno i genitori di razza diversa la fa-

coltà, invece di abbandonare completamente il cognome del padre e ripudiarlo, di aggiungere al cognome del padre anche quello della madre, giacchè il padre ebreo che è coniugato con donna ariana esercita sempre la patria potestà che nessuna legge gli toglie, se non nel caso in cui coercisca la coscienza del figlio.

Circa le disposizioni che stabiliscono, in deroga alla legge sullo stato civile, che il cambiamento di cognome viene disposto dal Ministero dell'interno, senza le procedure di legge, osserva che tale cambiamento di cognome può toccare interessi di terzi o per motivi morali o per motivi di carattere civile e commerciale, mentre può darsi anche il caso che il cognome della madre abbia un'importanza storica e politica. Ritiene pertanto che sarebbe opportuno stabilire una procedura, sia pure abbreviata, che consenta la opposizione al provvedimento da parte di terzi che vi abbiano interesse.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

È nulla la condizione che subordina il conseguimento di un'eredità o di un legato alla appartenenza del beneficato alla religione israelitica o che priva questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima. Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica.

La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario.

ANDRIANI fa presente la opportunità di sopprimere nel secondo comma dell'articolo la parola « convenzione » per evitare che, nell'attesa che il disegno di legge diventi legge, si possa ovviare alla nullità sancita dall'articolo stesso.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non accetta la proposta soppressione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1.

(*È approvato*).

ART. 2.

I cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica non discriminati a' termini dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1711, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d'ufficio.

Avverte che su questo articolo è stato proposto dal Consigliere nazionale Maresca di Serracapriola il seguente emendamento:

All'articolo 2, dopo le parole: « che avessero mutato il proprio cognome », *aggiungere le altre:* « dopo la data di costituzione del Regno d'Italia ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che la limitazione esiste già implicitamente nell'articolo, con il riferimento al Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII. Con esso si è inteso di colpire quegli ebrei che, sotto la pressione delle leggi razziali, hanno ritenuto di cambiare il proprio cognome arianizzandolo. Non si può riferire a quanti lo hanno fatto nel passato, perchè ciò può anche non rappresentare un demerito. Non può quindi accettare l'emendamento proposto dal Consigliere Maresca di Serracapriola, anche perchè la disposizione si riferisce a un numero esiguo di casi.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA non insiste.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2.

(*È approvato*).

ART. 3.

I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini dell'articolo 8, ultimo comma, del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro originario cognome, quello della madre.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA fa presente che non si tiene conto in questo articolo di ciò che è disposto nella legge del 1865. Rileva poi che il regolamento della Consulta araldica prescrive che per il cambiamento di cognome sia sentita la Consulta, nonchè il Ministro di grazia e giustizia.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che la madre che è di razza ariana dà il cognome alla famiglia e ritiene che le preoccupazioni manifestate non abbiano ragione di esistere. Non è poi di opinione che si debba seguire una procedura preventiva che potrebbe frustrare la disposizione della legge.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA osserva che un ariano secondo la legislazione attuale non può assumere il cognome della madre senza chiedere il parere della Consulta araldica; mentre invece con la disposizione in discussione il figlio di un ebreo potrà assumere il cognome della madre, che può essere storico ed illustre, senza bisogno di un tale parere.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO. Il figlio di un ebreo si troverebbe così in condizioni più favorevoli del figlio di un ariano.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non si deve parlare di un figlio ebreo, ma di un figlio nato da matrimonio misto, che è quindi ariano. La differenza consisterà solo nella procedura che resterà un po' più lunga per il figlio ariano.

PISENTI, *Relatore*, ripete che non bisogna dimenticare che vi possono essere interessi di terzi che vengano lesi dalla assunzione del cognome della madre. Con questo provvedimento si avranno due famiglie che porteranno questo cognome, ma che avranno una tradizione completamente diversa.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*, fa presente che la ragione dell'articolo 3 deriva dall'interesse nazionale di purificare più che sia possibile le famiglie ariane da nomi ebraici, e nel caso specifico lo si fa consentendo ai figli di un matrimonio misto di assumere il cognome della madre ariana. Di fronte ad un interesse generale, non occorre tenere in considerazione qualche eventuale lesione di interessi particolari che è, del resto, problematica, anche perchè non si assumerà il titolo, ma semplicemente il cognome.

PISENTI, *Relatore*, afferma che il solo fatto di avere dato facoltà e non fatto obbligo, di assumere il cognome della madre dimostra che l'interesse pubblico è attenuato. Occorre anche tener presente la posizione giuridica della madre ariana, la quale per il nostro Codice civile, in seguito al matrimonio, ha assunto il cognome del marito ebreo e non lo può cambiare.

FIORETTI ARNALDO, domanda quale cognome assumerà la madre.

PRESIDENTE osserva che ciò potrà formare oggetto di un'altra disposizione legislativa. Con questo disegno di legge si vogliono tutelare i figli. Secondo la legge esiste una famiglia ariana di diritto e di fatto che deve diventarlo anche nel cognome, non essendovi alcuna ragione che questa famiglia debba portare nel tempo il cognome ebraico. Tutti sono d'accordo su ciò. Si tratta ora di vedere se l'assunzione del cognome della madre determini inconvenienti. In generale crede di no; per il caso particolarissimo in cui l'assunzione del cognome della madre arrechi danni di una certa rilevanza ai terzi, pur avendo presente l'interesse pubblico, al quale ha accennato il Ministro di grazia e giustizia, si troverà un qualche rimedio quando si discuterà l'articolo 5.

Ritiene pertanto che l'articolo 3 debba essere approvato nel testo proposto dal Governo.

MARESCA DI SERRACAPRIOLA ritira l'emendamento.

IPPOLITO propone che l'ultima frase dell'articolo così concepita: « al loro originario cognome, quello della madre », sia sostituita dalla seguente: « al loro cognome, quello originario della madre ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3 con l'emendamento del Consigliere nazionale Ippolito.

(*È approvato*).

ART. 4.

I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome.

Avverte che su questo articolo è stato presentato dal Consigliere nazionale Leva il seguente emendamento:

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

« È fatto comunque assoluto divieto di adottare cognomi appartenenti ad altre famiglie ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non lo accetta.

LEVA lo ritira.

STEINER osserva che vi sono categorie di cittadini italiani ariani i quali portano cognomi non notoriamente ebraici, ma che sono però portati anche da famiglie ebraiche. Alcuni di tali cognomi sono cari al cuore degli italiani, come Diaz, Graziani, De Bono. In questi casi non si dovrebbe rinunciare ad un cognome che è patrimonio di gloria per gli ariani: vorrebbe quindi che si escogitasse il modo per evitare che tali nomi siano portati da ebrei.

MORELLI EUGENIO afferma che il suo cognome è portato anche da ebrei. Ritiene non sia giusto che si mantenga una confusione dannosa per gli ariani.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che non è da escludere che il Governo torni su tali questioni in un secondo tempo.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 4.

(*È approvato*).

ART. 5.

I cambiamenti di cognome, previsti dagli articoli 2, 3 e 4, sono disposti dal Ministero dell'interno, di concerto con quello di grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura stabilita dal Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione governativa.

Il provvedimento, che è insindacabile, sarà annotato nei registri dello stato civile e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Avverte che su questo articolo il Consigliere nazionale Leva ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 5, aggiungere in fine, il seguente comma:

« Contro il provvedimento stesso è data facoltà di ricorrere per via amministrativa a chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Sperimentata inutilmente la via amministrativa l'interessato potrà adire la magistratura ordinaria entro un mese dal giorno in cui gli sarà stata data notizia che il suo reclamo è stato respinto ».

Comunica che il Ministro delle finanze ha fatto conoscere di non essere favorevole all'emendamento.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che in seguito alla discussione svoltasi in seno alla Commissione si è convinto della necessità che vi sia la possibilità di ricorso e che la opposizione investa anche le deliberazioni che riguardano gli articoli 2 e 3 del disegno di legge. Propone quindi che il secondo comma dell'articolo 5 sia sostituito dai seguenti:

« I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicati per estratto della *Gazzetta Ufficiale* del Regno; contro di essi è ammessa opposizione da chiunque vi abbia interesse nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Sull'opposizione decide il Ministro degli interni di concerto col Ministro di grazia e giustizia, con provvedimento insindacabile.

Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se l'opposizione è stata respinta, il provvedimento è annotato nei registri dello Stato civile e della popolazione ».

Osserva che con questo emendamento, si evita una lunga procedura la quale potrebbe frustrare lo spirito della legge, mentre l'esame delle opposizioni potrà essere fatto dagli organi del Ministero degli interni di concerto con quello della giustizia, con piena garanzia per la serietà della decisione che sarà adottata sulle eventuali opposizioni.

Aggiunge che alla legge farà seguito un regolamento nel quale saranno contemplati i diversi casi che sono stati prospettati e lumeggiati nella discussione, avvertendo che non si mancherà di tener presente la disposizione contenuta nella legge del 30 maggio 1936-XIV sui nomi vergognosi, nella quale è detto che in nessun caso potranno essere assunti nomi di importanza storica o di famiglie illustri.

PISENTI, *Relatore*, propone che oltre alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, si faccia anche la pubblicazione per estratto nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

(*A questo punto entra nell'aula il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Sua Eccellenza* COSTANZO CIANO).

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta la proposta del relatore.

MORELLI EUGENIO afferma che il provvedimento legislativo deve essere tale da mettere il popolo ariano nella possibilità di non essere ingannato, per cui occorre evitare che nomi portati da ariani siano portati anche da ebrei.

DONELLA vorrebbe che non fosse consentita la opposizione ai provvedimenti di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che era intenzione del Governo di limitare la opposizione ai provvedimenti di cui all'articolo 4. Ma dopo la discussione svoltasi è emersa la necessità di estendere la opposizione anche ai provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3.

PRESIDENTE comunica che in seguito alla proposta del relatore, accettata dal Governo, l'articolo 5 risulta così formulato:

« I cambiamenti di cognome, previsti dagli articoli 2, 3, e 4, sono disposti dal Ministero dell'interno, di concerto con quello di grazia e giustizia, prescindendo dalla pro-

cedura stabilita dal Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione governativa.

« I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Foglio Annunzi* della provincia di residenza del richiedente; contro di essi è ammessa opposizione da chiunque vi abbia interesse nel termine di 30 giorni dalla data dell'ultima pubblicazione.

« Sulla opposizione decide il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con provvedimento insindacabile.

«Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se l'opposizione è stata respinta, il provvedimento è annotato nei registri dello Stato civile e della popolazione ».

Pone a partito l'articolo 5.

(*È approvato*).

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Lo pone a partito.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'Ente Nazionale Fascista di Previdenza e di Assistenza per i dipendenti da Enti parastatali ed assimilati. (282)

CHIARELLI GIUSEPPE, *Relatore*, premette che l'importanza di questo provvedimento sta sopratutto nel fatto che si rende obbligatoria l'assicurazione del personale dipendente dagli enti di diritto pubblico. La obbligatorietà si è resa necessaria per ragioni sociali e di tecnica attuariale. La categoria dei dipendenti da enti di diritto pubblico era la sola che non godeva del beneficio dell'assicurazione obbligatoria. La ragione di ordine tecnico attuariale sta nel fatto che, vigendo il sistema facoltativo di assicurazione, si iscrivevano ad essa soltanto le persone anziane o coloro che consideravano la iscrizione assai vantaggiosa da un punto di vista personale.

Riconosce che molto opportunamente è stata imposta la obbligatorietà della iscrizione, per cui il disegno di legge è per questo lato da approvarsi.

Passando all'esame degli articoli del disegno di legge osserva che, in seguito al cambiamento della denominazione dell'Ente non si parlerà più di dipendenti da Enti parastatali, ma di dipendenti da enti pubblici, escludendosi però i dipendenti dalle associazioni sindacali, o, comunque, i dipendenti da enti inquadrati sindacalmente.

Esprime alcune riserve sia di principio che di ordine pratico.

In linea di principio rileva che, secondo una dichiarazione della Carta del lavoro, la previdenza rappresenta un'alta manifestazione sociale e deve essere fatta con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori; questo principio detto della pariteticità, è connesso con quello della obbligatorietà. La previdenza libera o facoltativa rispondeva ad un superato principio di economia liberista. Un ente di assicurazione costituito secondo il principio della unilateralità del contributo assume l'aspetto delle società di mutuo soccorso sviluppatasi in regime liberale; invece la legislazione sociale fascista è imperniata sul principio della obbligatorietà e della pariteticità dei contributi da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Osserva che non corrisponde ad un principio di buona amministrazione lasciare che i dipendenti da Enti pubblici si vengano a trovare in posizione meno favorevole di quella dei dipendenti da aziende private. Nè vale richiamarsi alla legge sull'impiego privato, perchè questa legge fa obbligo al datore di lavoro di pagare lo stipendio anche durante la malattia.

Segnala infine il dubbio, dato che il principio della unilateralità del contributo non corrisponde ai principi generali della Carta del lavoro, che questo disegno di legge non sia pienamente costituzionale o che, comunque, non corrisponda a un principio di equità nei confronti dei dipendenti che si vogliono favorire.

ORSI chiede come verranno a trovarsi quegli enti parastatali i quali hanno già fatto per i loro dipendenti contratti di assicurazione per le malattie che normalmente durano dieci anni e i cui vantaggi sono maggiori di quelli contemplati nel presente disegno di legge.

CHIARELLI GIUSEPPE, *Relatore*, ritiene che si potrà tener conto della situazione di questi enti con una disposizione di carattere transitorio.

FIORETTI ARNALDO chiede per quale ragione si vuole imporre l'iscrizione all'Ente di quegli alti funzionari che percepiscono stipendi annui di 50 o 60 mila lire, potendo questi funzionari provvedersi dell'assistenza sanitaria senza ricorrere all'Ente di previdenza. Se si escludessero dalla iscrizione all'Ente si finirebbe per tutelare anche l'esercizio professionale medico. Vorrebbe quindi che la iscrizione obbligatoria fosse limitata ai dipendenti che hanno una retribuzione non troppo elevata.

BERGAMASCHI osserva che con l'articolo 28 del disegno di legge si rimanda al regolamento la possibilità di tener conto dei vari casi, fra i quali può rientrare anche quello accennato dal consigliere nazionale Orsi.

LANTINI, *Ministro delle Corporazioni*, afferma che nel disegno di legge è stabilito il principio della iscrizione obbligatoria, essendosi constatato che la iscrizione facoltativa in vigore per determinate casse ed enti dà luogo a notevoli inconvenienti. Primo fra tutti che vi è una maggioranza che non si iscrive affatto, mentre quelli che si iscrivono sono soltanto coloro che vi hanno un particolare interesse, trovandosi in condizioni di salute precaria. Manca così a tali enti di previdenza la base mutualistica.

In seguito alla legislazione corporativa e a quella fascista sulla previdenza sociale, si è ritenuto di applicare anche all'ente del cui riordinamento si tratta, il principio della obbligatorietà della iscrizione.

Rispondendo al Consigliere Fioretti osserva che i dipendenti che percepiscono stipendi elevati vengono sì iscritti, ma per una quota di stipendio non superiore a 30 mila lire, restando però in facoltà ai funzionari di iscriversi anche per il residuo di stipendio in più che percepiscono.

Circa il rilievo fatto dal relatore sulla mancata pariteticità dei contributi, osserva che è questo un primo passo che si può definire iniziale e quasi di esperimento.

Rileva che all'articolo 5 del disegno di legge è data facoltà alle amministrazioni dalle quali dipendono gli iscritti all'Ente di previdenza di concorrere volontariamente al versamento di contributi per non oltre la metà del loro ammontare. Dichiara di essere disposto ad accettare una disposizione di indole transitoria che dia facoltà agli enti che hanno maggiori possibilità finanziarie di corrispondere maggiori contributi.

LANDI nota che la relazione ministeriale parla di assicurazione obbligatoria che si realizza mediante il disegno di legge in base alla Carta del lavoro, mentre invece il Ministro ha chiarito che si tratta di un provvedimento di carattere sperimentale.

Non vorrebbe però che questo esperimento costituisse un passo indietro nella realizzazione dei principî fascisti già affermatisi nel campo della previdenza.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ritiene che la preoccupazione del camerata Landi sia eccessiva: con questo disegno di legge si attua un progresso, in quanto si elimina una situazione di inferiorità e una sperequazione tra i dipendenti da enti pubblici e i dipendenti da enti privati. Se non si realizza completamente la Carta del lavoro, ci si avvicina ad essa e si va avanti.

FIORETTI ARNALDO, raccomanda che venga unificata la legislazione in materia di assicurazione obbligatoria, per eliminare quelle molteplici sperequazioni che attualmente esistono tra le varie categorie di cittadini.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, osserva che ciò non è tanto semplice, in quanto per ottenere una perequazione nel campo assicurativo bisognerebbe prima raggiungere una perequazione nel campo del reddito.

MORELLI EUGENIO associandosi alla osservazione fatta dal Consigliere nazionale Fioretti, ritiene che gli alti impiegati possano scegliere liberamente il medico, come fanno coloro che non sono impiegati, onde dar modo alla libera professione medica di essere esercitata senza preclusioni. Non si può pensare che i medici possano fare larghe concessioni economiche a talune categorie meno agiate, se dalla categoria degli agiati non possano percepire adeguati compensi. In caso contrario si obbligherebbero i medici ad elevare le tariffe.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ripete che la iscrizione degli alti funzionari è limitata sino allo stipendio di lire 30,000, e che non è assolutamente il caso di dire che la libera scelta del medico sia ostacolata.

MORELLI EUGENIO prende atto che permane la libera scelta del medico e dichiara che tutti i medici desiderano che tutti i poveri siano curati; ma tali non possono essere considerati coloro che percepiscono alti stipendi e non è logico che godano del beneficio di tariffe basse.

BERGAMASCHI osserva che nella pratica la preoccupazione del Consigliere Morelli non ha fondamento. L'Ente di previdenza del cui riordinamento si tratta, ha una vita ultra decennale e le sue prestazioni si svolgono in questo modo: l'iscritto è libero di rivolgersi a un medico di sua scelta e non

c'è per il medico altro che la garanzia del pagamento. Non c'è nessun obbligo da parte dei medici richiesti per le visite di fare delle specialissime tariffe, perchè la tariffa che viene praticata è quella prescritta dal Sindacato medico.

CHIARELLI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che, mentre col secondo comma dell'articolo 2 si stabilisce che l'elenco degli enti pubblici il cui personale deve essere inscritto all'ente di previdenza possa essere modificato con Regio decreto, nel comma 3° invece si dispone che possono essere iscritti all'Ente di previdenza gli impiegati dipendenti da altri enti non compresi nell'elenco, semprechè la iscrizione sia deliberata dalla rispettiva amministrazione e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente di previdenza.

Vorrebbe quindi che anche in questo secondo caso vi fosse l'approvazione del Ministro delle corporazioni.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ritiene che convenga una certa elasticità; qualora sorgessero altri enti di diritto pubblico, essi potranno essere aggiunti all'elenco su loro domanda.

CHIARELLI GIUSEPPE, *Relatore*, insiste nella sua proposta osservando, che nel 3° comma dell'articolo 2 si ipotizza un caso di iscrizioni facoltative all'Ente di previdenza e questo caso è ben diverso, perchè tutto ciò che è facoltativo e volontario non ha bisogno di tante cautele.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ritiene che l'osservazione del relatore possa essere presa in considerazione.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, ritiene che la proposta del relatore possa essere realizzata posponendo il comma 2° al comma 3° dell'articolo, col conseguente coordinamento.

PRESIDENTE Avverte che all'articolo 3 il Consigliere nazionale Leva ha proposto i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, n. 2, sopprimere le parole: « in caso di parto o di aborto ».

Allo stesso articolo 3, n. 3, lettera a), *alle parole:* « tre mensilità della retribuzione », *sostituire le altre:* « una mensilità della retribuzione per ciascuna delle dette persone ».

MORELLI EUGENIO siccome nell'articolo 3 al n. 1 si afferma che l'Ente provvede in caso di malattia alla cura medica e alla somministrazione di medicinali a favore dell'iscritto e delle persone di sua famiglia entro i limiti e le modalità da stabilirsi dal regolamento, vorrebbe sapere quali sono questi limiti e queste modalità, perchè non avvenga che l'assistenza abbia a cessare quando il malato ne ha più bisogno.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, respinge la presunzione sottintesa nella richiesta del Consigliere Morelli che il Governo possa eludere la legge in sede di regolamento. Rileva che ad ogni modo non si può far precedere il regolamento alla legge.

MORELLI EUGENIO afferma che l'inscritto all'Ente deve essere curato finchè è malato.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, nota che quanto ha affermato il Consigliere Morelli non ha fondamento. Stabilire un limite unico per tutte le malattie sarebbe un assurdo; ed è poi contro la prassi e contro la logica fare il regolamento prima della legge.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*, dichiara che si può assicurare l'assistenza soltanto entro i limiti dei mezzi dell'Ente.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alle ore 16.

La riunione termina alle 12,30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Provvedimenti contro l'urbanesimo. (220-B)

ART. 1.

Nessuno può trasferire la propria residenza in comuni del Regno capoluoghi di provincia o in altri comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel comune di immigrazione o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza.

Il Ministro dell'interno determina, d'accordo col Ministro delle corporazioni, i comuni d'importanza industriale agli effetti della presente legge.

ART. 2.

I lavoratori di qualunque categoria aventi residenza in altri comuni, e per i quali l'ammissione al lavoro è subordinata a richiesta numerica a norma del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, non possono essere ammessi a lavoro in alcuno dei comuni indicati nell'articolo 1, se non autorizzati, su domanda dei datori di lavoro, dagli organi provinciali preposti al servizio del collocamento, qualora i lavoratori risiedano nella stessa provincia; dagli organi interprovinciali o nazionali preposti al servizio di collocamento o dal Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione, qualora essi risiedano in provincia diversa da quella in cui si svolge il lavoro. Per i lavoratori per i quali è consentita, a norma dello stesso decreto-legge, la richiesta nominativa, l'ammissione al lavoro è ugualmente subordinata all'autorizzazione rispettivamente degli organi provinciali o interprovinciali o nazionali preposti al servizio del collocamento o del Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione.

Quando risulti che un datore di lavoro si sia abitualmente valso di operai di comuni contermini a quelli nei quali si svolge il lavoro, egli può continuare a valersi dei lavoratori stessi, dopo avere ottenuta l'autorizzazione dal competente ufficio provinciale di collocamento, se tali lavoratori appartengono a comuni della stessa provincia, o dal Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione, se appartengono a comuni di provincie diverse.

Quando un lavoro si svolga successivamente in più comuni alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, i lavoratori assunti nel comune nel quale il lavoro ha avuto inizio possono essere trattenuti fino a compimento del lavoro stesso.

ART. 3.

In casi di necessità, il Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione può autorizzare lo spostamento temporaneo di gruppi di lavoratori da una provincia ad un'altra, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente.

ART. 4.

Nessuno può essere iscritto nel registro di popolazione di alcuno dei comuni di cui all'articolo 1 se non comprovi di trovarsi nelle condizioni indicate nell'articolo stesso.

Gli immigrati temporanei non possono ottenere la iscrizione nel registro di popolazione di uno dei comuni anzidetti se non comprovino la stabilità della condizione per la quale ottennero la autorizzazione alla immigrazione.

In ogni caso, la dichiarazione fatta dagli interessati all'ufficio anagrafico di possedere mezzi di sussistenza o di esercitare cariche, impieghi o altra attività economica non soggetta alla vigente disciplina del collocamento, importa la esclusione, per ogni effetto di legge, dall'elenco dei poveri, dalla iscrizione ad uffici di collocamento e dall'ammissione ad altro lavoro sindacalmente controllato, senza pregiudizio delle altre sanzioni di legge.

ART. 5.

Nei comuni di cui all'articolo 1 è vietato di affittare o subaffittare, comunque, case di

abitazione, camere mobiliate e non mobiliate o qualsiasi altro locale, a persone o famiglie provenienti da altri comuni per gli scopi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ove esse non esibiscano il certificato dell'ufficio anagrafico o degli organi competenti ad autorizzare le immigrazioni, che attesti trovarsi le persone medesime nelle condizioni previste negli articoli stessi.

ART. 6.

Gli operai immigrati per lavoro temporaneo in qualunque comune del Regno devono, a seguito della denuncia di cessazione del lavoro, prescritta dall'articolo 7 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, essere cancellati, per ogni effetto di legge, dall'ufficio di collocamento ed eventualmente dall'anagrafe, e rientrare nel loro comune di residenza e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, qualora entro 30 giorni successivi alla cessazione del lavoro non siano stati adibiti, nel comune di temporanea dimora, ad altro lavoro di carattere continuativo, fermo il diritto alla indennità di disoccupazione a norma delle leggi vigenti.

Tale obbligo è esteso anche alle categorie di lavoratori per i quali può essere omessa la denunzia di cessazione del lavoro a' termini del 3° e 4° comma del citato articolo 7. Rimane fermo, però, in tal caso, l'obbligo degli operai assunti di denunciare l'avvenuta cessazione del lavoro a norma del 2° comma dell'articolo 8 dello stesso decreto-legge.

ART. 7.

Non possono essere iscritti ad uffici di collocamento per lavori di categoria diversa, anche nello stesso comune di residenza, i lavoratori agricoli che, senza giustificato motivo, abbandonino la terra alla quale sono adibiti.

Spetta al Prefetto, uditi il Podestà del comune di residenza, gli uffici di collocamento e le rappresentanze delle Associazioni sindacali di lavoratori interessate, di consentire eventuali deroghe che siano giustificate da eccezionali situazioni di fatto.

ART. 8.

Agli effetti della presente legge e nei riguardi delle persone che svolgono attività soggetta alla disciplina del collocamento, gli uffici anagrafici e gli uffici di collocamento debbono comunicarsi reciprocamente le rispettive iscrizioni e cancellazioni, e fare le occorrenti comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza, per i provvedimenti di competenza.

ART. 9.

Coloro che abbiano acquistata una nuova residenza o che prolunghino la loro permanenza nel comune d'immigrazione in contravvenzione alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda sino a lire 1000.

Essi, inoltre, sono cancellati, per ogni effetto, dall'anagrafe e dagli uffici di collocamento del comune stesso, e debbono rientrare e, occorrendo, essere rimpatriati con provvedimento di polizia, nei comuni di origine.

ART. 10.

Il dirigente o il dipendente dell'ufficio di collocamento che richiede o autorizza l'assunzione al lavoro di prestatori di opera in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 1000.

Ad uguale pena soggiace il dirigente o il dipendente dell'ufficio anagrafico che iscriva o non cancelli dai registri anagrafici prestatori di opera in violazione delle norme della presente legge.

Il datore di lavoro che assuma prestatori di opera senza osservare le norme stabilite dalla presente legge è punito con la pena da lire 100 a lire 5000.

Chiunque infine, in violazione del disposto dell'articolo 5, dia in locazione o sublocazione case di abitazione, camere mobiliate o non mobiliate ovvero qualsiasi altro locale, è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300.

Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale e da altre leggi speciali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 11.

Gli immigrati temporanei che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in alcuno dei comuni di cui all'articolo 1, e che, ai sensi della legge stessa, non abbiano titolo per acquistarvi la residenza, debbono entro sei mesi dalla data predetta rientrare nei comuni di origine.

Ai contravventori si applicano le sanzioni previste nell'articolo 9.

ART. 12.

Sono abrogati la legge 24 dicembre 1928, anno VII, n. 2961, il decreto del Capo del Governo del 22 luglio 1933-XI e le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o incompatibili con esse.

ART. 13.

Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli stranieri.

Costituzione del comune di Quarona in provincia di Vercelli. (261)

ART. 1.

I territori già costituenti i comuni di Doccio e di Quarona, aggregati col Regio decreto 14 luglio 1928-VI, n. 1859, a quello di Borgosesia, sono eretti in unico comune autonomo, con capoluogo e denominazione Quarona.

ART. 2.

Il prefetto di Vercelli, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Borgosesia e di Quarona.

ART. 3.

Gli organici del personale dei comuni di Borgosesia e di Quarona saranno stabiliti, sentita la giunta provinciale amministrativa, dal prefetto. Il personale in servizio nel comune di Borgosesia sarà inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Trattamento fiscale delle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. (263)

ART. 1.

I sanitari i quali producono ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, indipendentemente dalla carta bollata usata per la scritturazione del ricorso, sono obbligati a versare, presso un Ufficio del Registro del Regno, a titolo di tassa di bollo, la somma di lire cinquanta. La tassa così corrisposta sostituisce quella che sarebbe dovuta sugli originali delle decisioni emesse dalla detta Commissione, nonchè sulle copie occorrenti per la notificazione delle decisioni medesime, i quali, pertanto, sono esenti da tassa di bollo.

La notificazione delle dette decisioni è eseguita in via amministrativa.

Il ricorso è irricevibile se non è accompagnato dalla bolletta comprovante il pagamento della tassa indicata nel comma precedente.

La detta tassa è irripetibile anche in caso di rinuncia.

ART. 2.

Le disposizioni del testo unico delle leggi sul bollo, approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268, non si applicano alle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie emesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica. (272)

ART. 1.

È nulla la condizione che subordina il conseguimento di un'eredità o di un legato alla appartenenza del beneficato alla religione israelitica o che priva questi dell'eredità o del legato nel caso di abbandono della religione medesima. Questa disposizione non si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica.

La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza dell'erede o del legatario.

ART. 2.

I cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica non discriminati a' termini dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d'ufficio.

ART. 3.

I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebrai-

ca, che a' termini dell'articolo 8, ultimo comma, del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre.

ART. 4.

I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome.

ART. 5.

I cambiamenti di cognome, previsti dagli articoli 2, 3 e 4, sono disposti dal Ministro dell'interno, di concerto con quello di grazia e giustizia, prescindendo dalla procedura stabilita dal Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione governativa.

I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Foglio Annunzi* della provincia di residenza del richiedente; contro di essi è ammessa opposizione, da chiunque vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla data dell'ultima pubblicazione.

Sull'opposizione decide il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con provvedimento insindacabile.

Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se l'opposizione è stata respinta, il provvedimento è annotato nei registri dello stato civile e della popolazione.

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI